

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 28 marzo 2019, n. 8662

Massima

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile controversia fra il datore ed il lavoratore - Transazione - Efficacia riflessa sul rapporto previdenziale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di obblighi previdenziali, la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all'INPS; pertanto, l'accertamento giudiziale superato dalla conciliazione "inter partes" non può più costituire il presupposto della condanna in favore dell'istituto previdenziale, ma il credito contributivo può essere azionato sulla base di un diverso titolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse del datore di lavoro ad impugnare, nei confronti dell'INPS, la statuizione travolta dalla transazione intervenuta con il lavoratore).

Massima redazionale

Previdenza (assicurazioni sociali) - Rapporto di lavoro - Controversia in ordine all'obbligazione retributiva - Transazione tra datore di lavoro e lavoratore - Efficacia riflessa nei confronti dell'obbligazione contributiva - Esclusione - Azionabilità del credito contributivo da parte dell'I.N.P.S. - Onere probatorio a carico dell'Istituto - Portata - Fattispecie

In caso di transazione intercorsa tra datore di lavoro e lavoratore, poiché l'obbligazione contributiva rimane insensibile agli effetti della transazione stessa, l'INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore.

Integrale

Differenze retributive - Condanna al pagamento in favore del controricorrente - Accordo transattivo - Raggiungimento - Cessazione della materia del contendere

Integrale

Differenze retributive - Condanna al pagamento in favore del controricorrente - Accordo transattivo - Raggiungimento - Cessazione della materia del contendere

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - rel. Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17429/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

REGIONE CAMPANIA;

- intimata -

e contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ESTER (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- resistente -

avverso la sentenza n. 2114/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2015 R.G.N. 4714/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere in subordine inammissibile con riferimento alla posizione dell'INPS;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata quanto all'accertamento dello svolgimento da parte di (OMISSIS) di mansioni dirigenziali, ha condannato in solido Regione Campania e (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore del (OMISSIS) delle somme in dispositivo indicate a titolo di differenze retributive, tfr nonche' di risarcimento del danno da omissione contributiva equivalente alla riserva matematica; ha condannato (OMISSIS) s.r.l. al pagamento di un ulteriore somma a titolo di differenze retributive nonche' la detta societa' e la Regione Campania, in solido, al pagamento in favore dell'INPS dei contributi non prescritti relativi alle differenze retributive riconosciute in favore del (OMISSIS).

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. sulla base di un unico motivo; (OMISSIS) ha depositato tempestivo controricorso; l'INPS ha depositato procura; la Regione Campania si e' costituita al solo fine della discussione orale.

3. La societa' ricorrente ha depositato nota con la quale, premesso di avere raggiunto, unitamente alla Regione Campania, un accordo transattivo con il (OMISSIS), ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e per l'effetto dichiarare estinto il giudizio. Il (OMISSIS) ha depositato nota con la quale, richiamata l'intesa raggiunta con le controparti (OMISSIS) s.r.l. e Regione Campania, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dall'accordo allegato alla nota depositata dalla societa' ricorrente si evince che tra quest'ultima, la Regione Campania e (OMISSIS) e' intervenuta in data 6 dicembre 2018 transazione novativa con la quale le parti hanno composto il contenzioso tra le stesse pendenti (relativo oltre che al presente giudizio per cassazione alla richiesta di revocazione della sentenza di appello proposta dal (OMISSIS), alla domanda di revocazione condizionata avanzata in via incidentale da (OMISSIS) s.r.l. e dalla Regione Campania nonche' all'azione esecutiva promossa dal (OMISSIS) per il pagamento delle somme riconosciute dalla decisione di appello impugnata con il presente ricorso per cassazione). In particolare, per quanto di interesse in questa sede, le parti hanno rinunciato ai diritti ed alle azioni spiegate esprimendo la volonta' che i giudizi richiamati fossero dichiarati estinti o, comunque, cancellati.

1.1. Da tanto deriva che in relazione al rapporto processuale tra il (OMISSIS), la Regione Campania e (OMISSIS) s.r.l. deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno, alla stregua dell'accordo in atti, ogni posizione di contrasto tra le stesse.

2. Quanto al rapporto processuale tra il (OMISSIS) e l'INPS, soggetto evocato in giudizio in relazione alla domanda del (OMISSIS) di condanna di (OMISSIS) s.r.l. e della Regione Campania alla regolarizzazione contributiva, il ricorso della societa' deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare conseguente all'accordo transattivo del 6 dicembre 2018 tra il (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. e Regione Campania.

2.1. Le parti stipulanti, infatti, hanno dichiarato di addivenire a tale accordo al solo fine di porre termine al contenzioso tra le stesse e prevenire possibili future liti, senza alcun riconoscimento delle pretese avanzate dal (OMISSIS) in relazione all'asserito rapporto di lavoro intervenuto con la Regione Campania e (OMISSIS) s.r.l.; hanno puntualizzato di voler porre in essere una transazione novativa con sostituzione, quindi, al pregresso rapporto di un nuovo rapporto, costitutivo di nuove posizioni soggettive di credito/debito in favore e a carico delle parti, posizioni autonome rispetto al rapporto precedente, secondo il meccanismo tipico del negozio novativo ex articolo 1230 c.c., nel quale il rapporto sostituito viene in rilievo come mero vinculum iuris, desostanzializzato, per cosi' dire, del contenuto del precedente rapporto estinto in funzione della costituzione del nuovo.

2.2. A tale ridefinito assetto di interessi consegue, sotto il profilo processuale, che, avendo la transazione inter partes eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale, presupposto dell'obbligo contributivo alla base della statuizione di condanna in favore dell'INPS, e' venuto meno anche l'interesse della societa' alla relativa impugnazione nei confronti dell'istituto previdenziale.

2.3. Quanto ora osservato, come gia' chiarito da questa Corte (v. in particolare, Cass. 04/08/2017 n. 19587, in motivazione, Cass. 05/02/2014 n. 2642; Cass. 23/09/2010 n. 20146), non implica che la transazione posta in essere tra le parti del dedotto rapporto di lavoro spieghi efficacia (anche) sul rapporto previdenziale, che e' giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. L'obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne e' del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti. Cio' che viene meno in conseguenza dell'accordo conciliativo e' lo specifico accertamento giudiziale che, "travolto" dalla transazione, non puo' piu' costituire titolo idoneo a fondare la pretesa contributiva dell'INPS; resta fermo che all'istituto previdenziale non e' preclusa la possibilita' di far valere sulla base di un titolo diverso la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro oggetto di transazione. In coerenza con tale linea argomentativa questa Corte, ribadito che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro e' estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 13/08/2007 n. 17660), ha affermato che, stante

l'insensibilita' dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l'INPS puo' azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui e' inserito le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (Cass. 17/02/2014 n. 3686; Cass. 28/07/2009 n. 17495).

3. Quanto al regolamento delle spese di lite le stesse vengono compensate nel rapporto processuale tra (OMISSIS) s.r.l. Regione Campania e (OMISSIS) tenuto conto dell'intervenuta definizione transattiva nel rapporto tra le dette parti. In relazione alla (sopravvenuta) inammissibilita' del ricorso nei confronti dell'INPS non si fa luogo a condanna alle spese in favore dell'istituto previdenziale il quale si e' limitato a depositare procura.

4. Non sussistono i presupposti per l'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, con riferimento alla statuizione di inammissibilita' del ricorso nei confronti dell'INPS in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio, trova la sua ragion d'essere nella finalita' di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui e' destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilita' originaria del gravame ma non in caso di inammissibilita' sopravvenuta. (Cass. 07/12/2018 n. 31732; Cass. 02/07/2015 n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e Regione Campania. Compensa le spese di lite tra le dette parti. Dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, il ricorso proposto nei confronti dell'INPS.